Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2025
Num. Prop. : 1427

Determinazione n. 517 del 24/04/2025

OGGETTO: DITTA CARTFER SRL - MODIFICHE A '*PROGETTO DI MODIFICA A CENTRO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 10 TONN/GIORNO"*, SITO IN VIA FORNACE VECCHIA S.N., COMUNE DI PESARO. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D. LGS. N.152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1132/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. Marche n. 36 del 22 gennaio 2024 "Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019".

Vista l'Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm. presentata dalla Ditta Cartfer S.r.l. con PEC in data 06/02/2025, acquisita agli atti della Provincia con Prot. n. 4194 del 07/02/2025, e le integrazioni documentali di cui alle note PEC ns. Prot. nn. 11508 del 27/03/2025 e 13548 del 08/04/2025.

Dato atto della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24/10/2022 con la quale questa Amministrazione aveva concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 19

copia informatica per consultazione

del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm., relativa al *"Progetto di modifica al centro di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi"* con esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale subordinata al rispetto di condizioni ambientali.

Vista e condivisa la Relazione istruttoria Prot. n. 15785 del 23/04/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dall'Istruttore tecnico, Arch. Daniela Tornati, Funzionario Area tecnica, e dalla Responsabile del procedimento, Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali*", in esito alla quale non risultano sussistere i presupposti per adottare una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopra citata svolta nell'ambito della Valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006:

- oggetto dell'Istanza sono otto modifiche al progetto di variante già valutato in sede di verifica di assoggettabilità ed escluso dal VIA con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022;
- nel corso del procedimento sono stati coinvolti i seguenti Enti: ARPAM, AST, Comune di Pesaro, Regione Marche Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile;
- ARPAM, AST e Comune di Pesaro hanno espresso in fase istruttoria il proprio parere o contributo favorevole o favorevole con prescrizioni/raccomandazioni;
- in esito alle valutazioni tecnico ambientali delle modifiche prese in esame, svolte con il supporto tecnico scientifico degli Enti sopra detti, viene proposto di concludere la Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06 con l'esclusione delle modifiche da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, subordinandola al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
    1. l'edificio abitativo dovrà essere mantenuto libero da persone e non potrà essere utilizzato sino all'approvazione delle procedure comunali che ne consentano l'uso ad uffici a servizio dell'impianto. In caso di previsione di suo utilizzo/locazione/alienazione, la Ditta dovrà preliminarmente trasmettere alla Provincia nuova valutazione previsionale di impatto acustico che lo annoveri fra i recettori dell'attività dell'impianto per consentire l'adozione delle eventuali procedure ambientali e misure di mitigazione acustica che si rendessero necessarie;
    2. la piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata nell'immediato, in periodo favorevole all'attecchimento;
    3. le essenze di ligustro previste lungo il confine settentrionale, lato B, dovranno avere altezza superiore a 1,20 mt al momento della loro messa a dimora;

copia informatica per consultazione

4. nei primi 5 anni dalla messa a dimora delle essenze vegetali dovrà esserne garantita l'irrigazione adeguata per l'attecchimento/rapido accrescimento nonchè loro eventuale sostituzione in caso di fallanze e seccagioni;
5. qualora si imponesse la scelta di essenze diverse da quelle valutate, le caratteristiche di altezza e densità di copertura delle siepi in età matura, nonché al momento dell'impianto, dovranno risultare almeno equivalenti o migliorative;

- viene, inoltre, proposto di attivare la procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 per le condizioni ambientali di cui ai punti 2-3-4-5, entro:
    - 30 giorni dal termine delle piantumazioni;
    - 2 anni dal termine delle piantumazioni;
    - 5 anni dal termine delle piantumazioni
- ponendo in capo alla Ditta i seguenti adempimenti, e cioè di comunicare tempestivamente la data di inizio e di fine dei lavori di piantumazione;
- le condizioni ambientali impartite alla Ditta andranno a integrare quelle già prescritte con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022.

Preso atto:

- che la Responsabile del procedimento, nonchè Titolare della E.Q. 3.2 *"Pianificazione territoriale-VIA-Beni paesaggistico-ambientali*", Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Istruttore tecnico, Arch. Daniela Tornati, Funzionario Area tecnica, componente dell'unità organizzativa, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

copia informatica per consultazione

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:
  1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
  2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell’atto, il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante “Funzione e responsabilità dirigenziale”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l’articolo 36 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall’Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale-VIA-Beni paesaggistico-ambientali”.*

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

copia informatica per consultazione

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere** la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm. Modifiche a "*Progetto di modifica al centro di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonn/giorno"* sito in Strada della Fornace Vecchia, Comune di PESARO, promossa dalla Ditta Carfer S.r.l., con l'esclusione delle modifiche da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA alle seguenti condizioni ambientali.

a) l'edificio abitativo dovrà essere mantenuto libero da persone e non potrà essere utilizzato sino all'approvazione delle procedure comunali che ne consentano l'uso ad uffici a servizio dell'impianto. In caso di previsione di suo utilizzo/locazione/alienazione, la Ditta dovrà preliminarmente trasmettere alla Provincia nuova valutazione previsionale di impatto acustico che lo annoveri fra i recettori dell'attività dell'impianto per consentire l'adozione delle eventuali procedure ambientali e misure di mitigazione acustica che si rendessero necessarie;
b) la piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata nell'immediato, in periodo favorevole all'attecchimento;
c) le essenze di ligustro previste lungo il confine settentrionale, lato B, dovranno avere altezza superiore a 1,20 mt al momento della loro messa a dimora;
d) nei primi 5 anni dalla messa a dimora delle essenze vegetali dovrà esserne garantita l'irrigazione adeguata per l'attecchimento/rapido accrescimento nonchè loro eventuale sostituzione in caso di fallanze e seccagioni;
e) qualora si imponesse la scelta di essenze diverse da quella a progetto, le caratteristiche di altezza e densità di copertura delle siepi in età matura, nonché al momento dell'impianto, dovranno risultare almeno equivalenti o migliorative;
f) la Ditta dovrà comunicare tempestivamente le date di inizio e fine lavori delle modifiche e trasmettere l'Istanza di Verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06, delle condizioni ambientali di cui alle lettere b), c), d), e) del punto 1 del dispositivo entro:
    - 30 giorni dal termine delle piantumazioni;
    - 2 anni dal termine delle piantumazioni;
    - 5 anni dal termine delle piantumazioni.

copia informatica per consultazione

2. **Di stabilire** che:
    - le condizioni ambientali impartite alla Ditta integrano quelle già prescritte con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022;
    - le modifiche dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale.

3. **Di allegare** la relazione istruttoria Prot. n. 15785 del 23/04/2025 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

4. **Di precisare** che, ai sensi del punto 1 del paragrafo 2.3 "Modifiche" delle LL.GG. Di cui alla D.G.R. n. 36/2024, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici per i quali il Proponente non intenda presentare istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la Ditta dovrà comunicare a questa Autorità Competente le proprie intenzioni descrivendo le modifiche da apportare al progetto valutato in ambito VIA.

5. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e di trasmettere la presente determinazione:
    - alla Ditta Proponente;
    - Comune di PESARO;
    - all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
    - all'A.S.T. Pesaro Urbino – Marche;
    - alla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile;
    - alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
    - alla E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti energetiche" di questo Servizio.

6. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.

7. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei

copia informatica per consultazione

provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

8. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.19 c.12 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

9. **Di dare atto:**
   - che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
   - che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
   - che l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali";*
   - che la responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.

10. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n. 241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA CARTFER SRL – MODIFICA A 'PROGETTO DI MODIFICA A CENTRO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 10 TONN/GIORNO", SITO IN VIA FORNACE VECCHIA S.N., COMUNE DI PESARO.
VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D. LGS. N.152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1132/2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1427 / 2025
==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 24/04/2025

La Titolare di E.Q. 3.2

Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione

Prot. N.
Class. 009-5 Fasc. 5/2025
Cod. Proc. 25PD01

Pesaro, lì 23/04/2025

OGGETTO : Ditta CARTFER srl – Modifiche a "Progetto di modifica a centro di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonn/giorno" sito in Strada della Fornace Vecchia s.n., Comune di PESARO
Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii
nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24/10/2022

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

PREMESSA

Con nota PEC del 06/02/2025, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con Prot. n. 4194 del 07/02/2025, la Ditta CARTFER Srl trasmette l'Istanza di Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., delle variazioni al 'Progetto di modifica al centro di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in capacità superiore a 10 tonnellate/giorno' valutato nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24/10/2022 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Essa viene promossa dalla Ditta in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto precedentemente valutato da quest'Amministrazione.

L'istanza risulta corredata dalla seguente documentazione:

1. Mod. E1 - Lista di controllo per la valutazione preliminare
2. Mod. E2 – Dichiarazione sostitutiva attestante sussistenza e natura del titolo ad intervenire
3. Mod. E3 – Elenco documentazione
4. Mod. H – Consenso al trattamento dei dati personali
5. Allegato 1_Vincoli
6. Allegato 2_Dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000
7. Allegato 3_Relazione tecnica allaccio sub-irrigazione
8. Allegato 4_Tabella rifiuti ed operazioni di recupero
9. Elaborati grafici Tavole da 01 a 07

In data 19/02/2025 si è comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento, con PEC ns Prot n. 5934/2025, e contestualmente richiesto agli Enti (Arpam, AST, Comune di Pesaro e Regione Marche Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile), avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 4 punto 1 della DGR n. 36/2024, di esprimere proprie osservazioni e/o contributo per quanto di competenza a supporto tecnico scientifico della valutazione.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

La richiesta di chiarimenti e integrazioni in fase istruttoria, di cui alla nota PEC Prot. n. 8814 dell'11/03/2025, veniva riscontrata, con note PEC acquisite ai protocolli n. 11508 del 27/03/2025 e n. 13548 del 08/04/2025, trasmettendo la seguente documentazione:

- Chiarimenti a riscontro di richieste dell'ARPAM;
- Tavola 03 Planimetria impianto di recupero;
- Tavola 04 Planimetria barriere e alberature;
- Tavola 08 Planimetria mitigazione impatto visivo;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (in sostituzione dell'Allegato 2, PG n. 4194/2025).

La documentazione integrativa veniva inoltrata agli Enti per la definizione del proprio contributo.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza (Prot. n. 4194/2025) e all'atto di conclusione del procedimento (Prot. n. 11508/2025).

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

1. STATO DELLE PROCEDURE AMBIENTALI ED AUTORIZZATIVE DELL'IMPIANTO

L'attività produttiva di recupero rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 ton/giorno mediante operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R4, viene attualmente esercitata in forza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determinazione del Dirigente Servizio Ambiente di questo Ente n. 2521 del 17/12/2015 (in sostituzione di pregresse autorizzazioni per rifiuti, impatto acustico, scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera), essendo stata preliminarmente sottoposta alla Verifica ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 2311/2010, di esclusione del progetto del "Centro raccolta, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi" dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Nel 2022 una proposta di variante sostanziale all'impianto in esercizio, che consisteva principalmente nell'introduzione di un'attività di selezione rifiuti maggiormente spinta (R12) e delle correlate tecnologie, è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24/10/2022 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

In seguito la Ditta ha incardinato presso questo stesso Ente l'Istanza di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 della modifica sostanziale esclusa da procedura di VIA nel 2022, la quale risulta ad oggi ancora in itinere.

Pertanto, la configurazione progettuale valutata nel 2022 costituisce lo stato attuale di riferimento cui si intende andare ora in modifica nell'ambito della Valutazione preliminare art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

2. QUADRO DELLE VARIAZIONI PROGETTUALI PROPOSTE

Nell'ambito della presente procedura di valutazione preliminare, incardinata ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06, la Ditta promuove otto modifiche al progetto già valutato in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24/10/2022 di esclusione del progetto da VIA nel rispetto delle condizioni ambientali, lettere da a) a r) del punto 1 del dispositivo.

Dalle relative descrizioni rese nella Lista di controllo emerge che tre di esse (nn. 6-8) vengono introdotte per mutate esigenze ed intendimenti della Ditta nella gestione dei rifiuti, mentre le altre risultano indotte da imposte necessità, da un lato, di ottemperare a prescrizioni espresse in sede di procedura del Titolo Unico 23/06/2022 (nn. 3, 4) ovvero di superare problematiche di carattere edilizio-urbanistico ivi emerse (nn. 1, 2), e, dall'altro, di adeguare l'impianto a norme tecniche recentemente intervenute (n. 5). Più in particolare:

Modifiche nn. 1 e 2. Le variazioni progettuali in esame traggono origine dal permanere della condizione di incompatibilità della destinazione edilizio-urbanistica dell'edificio abitativo esistente con quella a 'nuova palazzina uffici' prevista nel progetto valutato ed escluso da VIA, non essendo al momento intervenuto il provvedimento comunale teso al suo superamento.

Tale circostanza induce, pertanto, la Ditta a riconsiderare la previsione di includere l'edificio e la sua area di pertinenza internamente a quella di impianto, attraverso proposta di loro stralcio e corrispondente ridefinizione del perimetro dell'area di impianto in riduzione (Modifica n. 1).

La Ditta intende, inoltre, ricollocare gli uffici amministrativi in posizione interna all'area produttiva, in 'palazzina uffici' di nuova costruzione e con allaccio all'impianto di sub-irrigazione esistente (Modifica n. 2).

Modifica n. 3. La Ditta riferisce la prescrizione espressa dalla Regione Marche, Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio, in sede di procedura di Titolo Unico 23/06/2022, che impartiva l'obbligo di allacciare l'esistente rete fognaria delle acque bianche interna all'area di impianto, allo stato di fatto recapitante in Rio La Fossa, al nuovo collettore scatolare, con recapito nel fiume Foglia.

Al fine di ottemperare al prescritto allaccio, la Ditta prevede di modificare l'attuale sistema interno di smaltimento delle acque bianche attraverso la separazione degli scarichi di prima pioggia/lavaggio (depurate) e di seconda pioggia.

Modifica n. 4. Una prescrizione espressa dalla Regione Marche, Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio, in sede di procedura per il Titolo Unico 23/06/2022, impartiva alla Ditta l'obbligo di realizzare un'opera di protezione idraulica dell'area di impianto, consistente in un muro di confinamento posto lungo il perimetro e dotato di tenuta idraulica.

In relazione all'esecuzione dell'opera idraulica, già intervenuta, la Ditta riferisce il sacrificio di alcune delle barriere vegetali di mitigazione visiva dell'impianto poste a ridosso del muretto/recinzione perimetrale originario/a, comportato in fase di cantiere e riguardante in maniera sostanziale i lati denominati B, C, G e H.

Conseguentemente, la Ditta prevede di realizzare specifici interventi di ripiantumazione attraverso la messa a dimora di nuove essenze vegetali, finalizzati al ripristino delle schermature verdi di mitigazione visiva ove rimosse in fase di cantiere.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Modifica n. 5. Le variazioni progettuali in esame vengono introdotte allo scopo di adeguare l'impianto alle nuove norme tecniche sulla prevenzione incendi entrate in vigore nel novembre 2022. Esse consistono perlopiù in interventi di innalzamento e/o estensione di alcune delle barriere esistenti e nell'introduzione di ulteriori barriere di separazione da/tra rifiuti e/o End of Waste di tipo combustibile.

Modifica n 6. La Ditta intende rinunciare al recupero di alcuni rifiuti di metalli non ferrosi.

Modifica n. 7. La Ditta intende associare l'attività di recupero R3 al codice rifiuto EER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti), in autorizzazione già associato alle operazioni di recupero R13 e R12, ed introdurre il rifiuto codice EER 19.12.01 tra quelli da recuperare per la classe merceologica carta e cartone.

Modifica n. 8. La Ditta intende associare l'attività R12 al codice rifiuto EER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale).

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

3. PARERI DEGLI ENTI

A supporto tecnico- scientifico della presente valutazione, avvalendosi della facoltà di cui al Paragrafo 4 punto 1 della DGR n. 36/2024, il progetto ha conseguito i seguenti contributi:

a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota pervenuta il 07/03/2025, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con Prot. n. 8476 in pari data, sulla base della documentazione allegata all'Istanza ha espresso in via definitiva quanto segue:

"***MATRICE ACQUE SUPERFICIALI***

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato Modello E1:Lista di controllo, relativamente alle modifiche nn. 2 e 3

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Modifica n. 5: Il proponente dichiara che, in seguito all'introduzione/estensione di barriere interne di separazione tra i rifiuti/EoW combustibili ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa antincendio, si è reso necessario suddividere l'area di deposito dei rifiuti biodegradabili (EER 20.02.01) in n. 6 baie delimitate da barriere e ciò ha portato alla riduzione dell'area di deposito disponibile e alla conseguente riduzione del massimo quantitativo puntuale di stoccaggio. Nel documento "Tabella rifiuti e operazioni di recupero" il quantitativo massimo annuo di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili rimane invariato. Non si formulano particolari osservazioni né in merito al posizionamento delle barriere, né in merito alla modifica proposta per le condizioni di messa in riserva dei rifiuti biodegradabili.

Modifica n. 6: Il proponente intende rinunciare all'autorizzazione al recupero di alcuni rifiuti di metalli non ferrosi (EER 02.01.10, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 19.10.02) mantenendo inalterate per i restanti codici autorizzati (EER 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 16.01.18, 16.01.22, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.07, 19.12.03, 20.01.40, 17.04.11) le operazioni di recupero R13,R12, R4, l'area di deposito, il quantitativo massimo puntuale e la quantità di trattamento annuale. Non si formulano osservazioni in merito a questa modifica.

MATRICE RUMORE

..omissis… si prende atto di quanto descritto per la modifica n.1, inerente all'esclusione dell'edificio denominato "palazzina uffici" dall'area dell'impianto. Il suddetto edificio, di proprietà della ditta Cartfer Srl,

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

ad oggi, ha una destinazione d'uso residenziale e non può essere adibito ad uffici. La ditta dichiara di non utilizzare l'edificio fino alla eventuale modifica edilizia/urbanistica che possa consentirne l'uso come da progetto iniziale. Per tale motivo, al momento, l'edificio non viene considerato come recettore acustico rispetto al Centro di trattamento e recupero rifiuti della stessa Cartfer Srl e la ditta conferma di considerare invariata la valutazione di impatto acustico… omissis…. *già presentata in sede di Verifica di VIA conclusa con Det. Dir. n. 1132/2022.*

Tuttavia, qualora la ditta Cartfer Srl intendesse alienare l'immobile, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico che annoveri fra i recettori anche il suddetto edificio... e adottare tutte le misure di mitigazione acustica che si riterranno necessarie ai fini del rispetto di tutti gli applicabili limiti di legge sul rumore.

Sulla base dei chiarimenti/integrazioni prodotti dalla Ditta in fase istruttoria, di cui alle note PEC ns Prot n. n. 11508/2025 e n. 13548 del 08/04/2025, ARPAM ha inoltre definito il proprio contributo su quanto segue (ns. Prot. n. 14302 del 14/04/2025):

" ***MATRICE RIFIUTI/SUOLO***

La Ditta, in risposta alle precedenti osservazioni ARPAM.. omissis*...ha prodotto il documento 'invio integrazioni' e ha trasmesso...*omissis*... la planimetria Tav. 03_Planimetria impianto di recupero che è stata integrata con l'indicazione dell'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti in carta e cartone selezionati dal COD EER 15.01.06. Si è presa visione delle informazioni aggiuntive fornite dalla Ditta riguardanti la modifica n. 7 e la modifica n. 8, sulle quali non si formulano osservazioni".*

b) l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, con nota PEC ns Prot. n. 12553 del 02/04/2025, esprime favorevole contributo ritenendo *"l'intervento compatibile dal punto di vista igienico sanitario fatto salvo il parere e le eventuali prescrizioni da parte di ARPAM in ambito ambientale*";

c) il Comune di PESARO, con nota PEC ns Prot. n. 14052 del 11/04/2025, esprime parere favorevole condizionato in relazione gli aspetti ambientali (Inquinamento acustico, Profilo igienico sanitario, Alberature). Più in particolare:

- per l'aspetto acustico, ribadisce la necessità dell'obbligazione assunta dalla Ditta in caso di alienazione dell'immobile oggetto di esclusione di cui alla modifica n.1, prescrivendo la seguente condizione: "*in caso di alienazione*… omissis… *la Ditta dovrà provvedere a*d *effettuare nuova valutazione di impatto acustico dell'attività che lo annoveri fra i recettori ed ad adottare tutte le misure di mitigazione acustica che si riterranno necessarie ai fini del rispetto dei valori di immissione ed emissione previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Pesaro*";
- per l'aspetto igienico sanitario ai sensi del RD 27/07/1934, n. 1265 (industrie insalubri), richiama il parere favorevole AST espresso in sede di conferenza dei servizi 23/02/2023;
- per l'aspetto relativo alle alberature, chiede "*di tenere in considerazione nell'attività di gestione della vegetazione i principi contenuti nel 'Regolamento Comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano' così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2024 in particolare art. 28 e allegati*".

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

Inoltre il Comune anticipa alcune osservazioni in relazione agli aspetti edilizio urbanistici implicati dalla modifica relativa al posizionamento della schermatura vegetale sul confine orientale dell'impianto, lato C, esprimendo parere favorevole con prescrizione per la sua attuazione, che si riporta in estratto:

"… omissis… *premesso che la Ditta CARTFER, come previsto dal Titolo Unico rilasciato in data 23/06/2022, in ottemperanza al parere sugli aspetti idrologici-idraulici rilasciato dalla Regione Marche servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio, ha realizzato, fra altre, anche le seguenti opere:*

- *riprofilatura del fosso privato esistente che scorre ad andamento rettilineo parallelamente al limite orientale dell'area relativa alla CC 2.5.3-1;*
- *opera di confinamento lungo il perimetro dell'impianto, in adiacenza al fosso sopra citato, costituita da muri a tenuta idraulica fino alla quota di 15,00 mt s.l.m.;*

.. omissis… *considerato che l'intervento di schermatura vegetale proposta ricade in un comparto edificatorio adiacente, identificato dalla U.M.I. 2.5.3-2, incidendo pertanto sul progetto di zonizzazione dello stesso.*

Considerato, altresì, che tale intervento di schermatura vegetale non eccede la manutenzione straordinaria così come definita dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. 380/01, pertanto risulta ammesso ai sensi dell'art. 2.3.1, co.3, della N.T.A. del vigente P.R.G.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di specifica competenza urbanistica, si esprime parere favorevole alla modifica del posizionamento della schermatura vegetale sopra citata, alla seguente condizione:

- che tutti i soggetti aventi titolo sulle aree ricadenti all'interno della U.M.I. 2.5.3-2 rilascino nulla osta alla realizzazione dell'intervento di schermatura vegetale proposto sul confine orientale dell'impianto, vincolandosi in fase attuativa degli interventi previsti dalla U.M.I. medesima ad apportare lievi aggiustamenti geometrici al progetto di zonizzazione nel rispetto della disposizione e quantità, nonché ai tracciati stradali in relazione a specifici rilievi degli assetti locali e a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, sempre nel rispetto dell'impostazione generale, così come ammessi ai sensi dell'art. 2.1.1.3, co. 4, delle N.T.A. del vigente P.R.G.".

4. VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

Dal punto di vista formale di presentazione dell'Istanza vale, in primo luogo, osservare che, pur non essendo stato utilizzato il modello del Ministero dell'Ambiente reso disponibile sul sito della Provincia (Mod. E), essa risulta comunque corretta nei riferimenti normativi e completa di allegati, e per questo motivo viene considerata valida.

L'Istanza in esame viene promossa dalla Ditta, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/06, per la Valutazione Preliminare di variazioni al progetto valutato ed escluso dalla procedura di VIA nel 2022, in ragione della presunta assenza di loro potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

Al fine di valutare cosa integri o meno "modifica" di un progetto già sottoposto a procedure di valutazione ambientale vengono in soccorso le recenti Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. Marche n. 36 del 22/01/2024, che al Punto 2.3-Modifiche chiariscono anche quali siano le conseguenti procedure adottabili.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Nel ribadire la facoltà della quale il proponente si è avvalso, con l'avvio della presente procedura ai sensi dell'art. 6, le Linee Guida prevedono anche, in un'ottica di semplificazione amministrativa, di poter introdurre variazioni sotto la propria responsabilità -purché esse non producano effetti sull'ambiente ovvero nel caso di modifiche per le quali ritenesse di poter escludere impatti negativi e significativi- con il solo obbligo di comunicarle all'Autorità Competente al fine di consentire di conoscere l'evoluzione delle variazioni progettuali intervenute.

Nel seguito si darà conto di quanto riferito dalla Ditta in relazione alla presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi per ciascuna delle variazioni progettuali proposte nonchè delle osservazioni e valutazioni autonomamente svolte.

Modifica n. 1. In relazione all'edificio che la Ditta intende stralciare dall'area di impianto, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro, Foglio 31, particella n. 392, sub 1, essa dichiara che si trova attualmente libero da persone e non locato, e si obbliga a mantenerlo tale e a non utilizzarlo fino all'approvazione delle procedure comunali che ne consentano l'uso ad uffici a servizio dell'impianto (Cfr Allegato Int, agli atti).

Per tale motivo, secondo la Ditta, l'edificio può non essere considerato come recettore acustico rispetto all'attività produttiva dell'impianto e viene, conseguentemente, confermata la validità della relazione previsionale di impatto acustico valutata in ambito di verifica di assoggettabilità, redatta nel febbraio 2022 a firma dell'Ing. Silvano Marchio, che escludeva l'immobile dai recettori acustici dell'attività produttiva.

La Ditta si obbliga, altresì, in caso di previsione di suo utilizzo/locazione/alienazione, a trasmettere preliminarmente alla Provincia nuova valutazione previsionale di impatto acustico che lo annoveri fra i recettori dell'attività dell'impianto per consentire l'adozione delle eventuali procedure ambientali e misure di mitigazione acustica che si rendessero necessarie (Cfr Idem).

Gli adempimenti e le misure cui la Ditta si obbliga risultano ribaditi da ARPAM e Comune di Pesaro in prescrizioni, da osservarsi nel caso in cui l'edificio divenga un recettore acustico, alle quali subordinano l'esito favorevole dei rispettivi contributi istruttori.

Si osserva, in primo luogo, che la variazione progettuale relativa allo stralcio dell'edificio di cui si tratta e della sua area pertinenziale (mappali nn. 391/p, 392/p e 393/p), comporterà un minore consumo di suolo, seppure di misura modesta, corrispondente alla riduzione della superficie complessiva dell'impianto da mq. 12.465 a 11.800 mq. Pertanto, si concorda con la Ditta nel ritenere che la variazione progettuale sia tale da non integrare modifica ambientale al progetto valutato e/o produrre effetti sull'ambiente per l'aspetto esaminato.

In secondo luogo, nel merito dell'aspetto acustico implicato dalla variazione progettuale, e considerato il contributo di ARPAM, favorevole condizionato al rispetto delle obbligazioni assunte dalla Ditta, a seguito di autonoma valutazione si concorda con la Ditta nel ritenere valida la relazione previsionale acustica del 2022 e sul fatto che essa non integri modifica ambientale al progetto valutato tale da produrre potenziali impatti significativi e negativi per l'aspetto esaminato proprio in ragione delle obbligazioni dalla medesima sin d'ora assunte (Cfr Dichiarazione art. 76/Int, Allegato PG 11508/2025).

L'esito della valutazione della modifica in esame viene, pertanto, subordinato, per la Matrice Rumore, al rispetto delle obbligazioni assunte dal proponente come ribadite nella seguente condizione ambientale:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

- l'edificio abitativo dovrà essere mantenuto libero da persone e non potrà essere utilizzato sino all'approvazione delle procedure comunali che ne consentano l'uso ad uffici a servizio dell'impianto. In caso di previsione di suo utilizzo/locazione/alienazione, la Ditta dovrà preliminarmente trasmettere alla Provincia nuova valutazione previsionale di impatto acustico che lo annoveri fra i recettori dell'attività dell'impianto per consentire l'adozione delle eventuali procedure ambientali e misure di mitigazione acustica che si rendessero necessarie.

Si rileva, infine, che la modifica n. 1 produrrà di fatto il superamento della condizione ambientale di cui alla lettera q) della Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022.

Modifica n. 2. In sostituzione della 'palazzina uffici' prevista nel progetto escluso da VIA ed ora oggetto di stralcio, la Ditta riferisce di "*nuova palazzina uffici"* (Cfr Tav. 02, Foto n. 2), che "*ospiterà gli impiegati precedentemente allocati all'interno di altri locali presenti nell'impianto..",* regolarmente autorizzata dal Comune e già realizzata.

In relazione alla 'nuova palazzina uffici' la Ditta riferisce, inoltre, il recapito delle acque piovane al Rio La Fossa, previo loro passaggio nell'impianto esistente di depurazione delle acque di prima pioggia, e l'allaccio delle acque nere e saponose del nuovo bagno al sistema di subirrigazione esistente, previo loro trattamento rispettivamente in fossa Imhoff e degrassatore. La Ditta valuta, infine, che l'allaccio "*non determinerà una modifica delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico delle acque reflue civili per sub-irrigazione già autorizzati"* dal momento che rimane invariata l'entità degli abitanti equivalenti.

Vale osservare che il previsto ricollocamento degli impiegati all'interno dell'area di impianto, seppure in palazzina diversa, andrà a riconfigurare un assetto pressocchè analogo, come fa notare la Ditta, a quello precedentemente valutato dal punto di vista ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 2311/2010.

Pare, pertanto, che il solo aspetto connesso alla suddetta variazione che possa integrare modifica con potenziali effetti sull'ambiente sia rappresentato dall'allaccio della nuova palazzina uffici al sistema di subirrigazione esistente, in merito al quale viene dichiarata invariata l'entità degli abitanti equivalenti rispetto a quanto valutato nella procedura ambientale del 2022.

La relazione tecnica a firma del Geom. Raul Cocchiaro, agli atti, costituisce allegato della SCIA in variante al Titolo Unico comunale per demolizione e ricostruzione della palazzina uffici.

Considerato quanto sopra e considerati inoltre: il contributo di ARPAM sulla matrice Acque, privo di rilievi; il contributo del Comune di Pesaro, che richiama il parere favorevole di AST espresso in sede di procedura di Titolo Unico; il parere di AST di compatibilità dell'intervento dal punto di vista igienico sanitario acquisito in fase istruttoria del presente procedimento, si ritiene di poter concordare con la Ditta sull'assenza di impatti potenzialmente negativi e significativi della variazione in esame.

In conclusione si ritiene anche di richiamare l'ipotesi di sostituire l'impianto di sub-irrigazione esistente attraverso l'allaccio della rete interna di acque nere al collettore comunale, la cui verifica di fattibilità tecnica veniva dalla Ditta riferita nel 2022 al vaglio di Comune e Marche Multiservizi e in relazione alla quale, con condizione ambientale lettera g), le veniva impartito di riferirne gli sviluppi.

Modifica n. 3. Al fine di ottemperare al prescritto allaccio della rete interna di acque bianche all'opera di urbanizzazione recentemente realizzata, la Ditta intende modificare l'attuale sistema interno di smaltimento

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

delle acque di prima pioggia/lavaggio (depurate) e di seconda pioggia -entrambe attualmente confluiscono nel medesimo pozzetto di rilancio prima di essere convogliate al Rio La Fossa- prevedendone la separazione degli scarichi attraverso l'utilizzo del pozzetto già esistente per le acque di seconda pioggia e mediante l'installazione di nuovo pozzetto per le acque depurate di prima pioggia/lavaggio (Cfr Tav. 6). Dalle rispettive vasche di rilancio le acque verranno poi convogliate al nuovo collettore scatolare, quelle di seconda pioggia, e all'esistente sistema di scarico su Rio La Fossa, quelle di prima pioggia/lavaggio.

Illustrati graficamente in dettaglio in Tav. 06, gli interventi vengono previsti da realizzarsi perlopiù fuori terra e tali da non richiedere l'apertura di cantieri.

Quello per l'interramento della tubatura di allaccio del pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia al collettore scatolare -che viene riferito richiedere opere di scavo nel complesso limitate, in parte su sede viaria per il suo attraversamento- risulta il solo a necessitare l'apertura di un cantiere, con durata stimata di un paio di giorni e, pertanto, considerato dalla Ditta privo di impatti negativi e significativi sull'ambiente.

Essa ritiene, inoltre, la modifica migliorativa dello stato attuale in quanto il convogliamento delle acque di seconda pioggia al collettore scatolare, e di qui al fiume Foglia, consentirà di ridurre la portata delle acque affluenti sul Rio La Fossa -che continuerà ad essere recettore di quelle di prima pioggia depurate- e, conseguentemente, il rischio di esondazioni del fosso ed allagamenti nei periodi di forti precipitazioni.

Considerato quanto sopra nonchè il contributo di ARPAM per la matrice Acque, privo di rilievi per la modifica in esame, si ritiene, anche a seguito di autonoma valutazione, di poter concordare con la Ditta sull'assenza di potenziali impatti negativi e significativi sull'ambiente per la modifica relativa al collegamento delle acque di prima pioggia al collettore scatolare, sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto.

Per mero scrupolo di completezza si ritiene di richiamare, infine, gli obblighi impartiti alla Ditta sin dal 2010 in relazione al monitoraggio degli scarichi nel Rio La Fossa e della qualità delle acque del fiume Foglia, secondo i parametri all'epoca stabiliti, successivamente riconfermati nelle condizioni ambientali lettere h), i), j), della Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022.

Modifica n. 4. La Ditta riferisce l'avvenuta realizzazione degli interventi di riprofilatura del fosso privato esistente che corre parallelo al limite orientale dell'area di impianto e di confinamento dell'area di impianto con muro perimetrale a tenuta idraulica fino alla quota di 15,00 mt s.l.m., in ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Marche sugli aspetti idrologici-idraulici.

Tale muro risulta possedere altezza variabile sui diversi lati, compresa fra 0,50-1,20 metri.

Vengono, inoltre, riferite dalla Ditta le interferenze dei suddetti interventi con le barriere vegetali di schermatura visiva allora presenti a ridosso dell'originaria recinzione, avendone comportato la parziale rimozione in fase di cantiere.

La Ditta specifica di aver introdotto la variazione al progetto valutato ed escluso da VIA sotto la propria responsabilità, avendo ritenuto di poter escludere impatti negativi e significativi sull'ambiente, essendosi avvalsa della facoltà di cui al sopra citato punto 2.3 delle Linee Guida regionali.

Quanto riferito in merito alla realizzazione delle opere idrauliche assume, pertanto, valore di comunicazione per conoscenza all'Autorità Competente della modifica intervenuta, peraltro priva degli elementi informativi funzionali ad un'eventuale valutazione, della quale si prende atto escludendola dalla valutazione preliminare.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

Resta, invece, assoggettata a valutazione preliminare la variazione progettuale relativa alla previsione di nuove schermature verdi di mitigazione visiva da impiantarsi in sostituzione di quelle originarie sacrificate in fase di cantiere per l'esecuzione dell'opera idraulica.

Da quanto riferito nella Lista di controllo ed illustrato graficamente nella Tav. 08/Int Planimetria Mitigazione Impatto Visivo emerge che l'esecuzione dell'opera non ha comportato interventi sulla schermatura vegetale esistente sui lati perimetrali denominati A, D, E, F. Al contrario, la rimozione delle barriere vegetali ha interessato i lati B, C, G e H, che la Ditta intende ripristinare secondo le previsioni analitiche e grafiche contenute nei suddetti elaborati. Più in particolare, gli interventi di ripristino prevedono:

- lungo il lato B, la messa a dimora di piante di Ligustro, con passo di impianto di 0,80 mt ed altezza di 1mt, stimando un'altezza raggiungibile in età matura di 4 metri e che la schermatura '*risulterà totalmente ripristinata nell'arco di circa due anni*';
- lungo i lati C e H, la messa a dimora di piante di alloro, con passo di impianto di 0,70 mt ed altezza 1,20 mt, stimando un'altezza di 4 metri raggiungibile in età matura;
- lungo il lato G, la messa a dimora di piante di cipresso con altezza di 1,20 metri per le quali si prevede un'altezza di 6 metri in età matura. La schermatura a verde si interromperà in corrispondenza del tratto pavimentato retrostante la nuova palazzina uffici che verrà schermato da telo ombreggiante verde posizionato sopra il muretto di protezione idraulica, con altezza complessiva di 2,20 metri.

Il filare di alloro lungo il confine orientale, lato C, verrà messo a dimora a distanza di circa 3 mt più a est del muro di confinamento idraulico, per salvaguardare il fosso esistente, su terreno riferito di proprietà della Ditta che rimarrà escluso dallo svolgimento di attività produttive e che, pertanto, non costituirà ampliamento dell'area di impianto (Cfr. Lista di controllo).

La Ditta stima che le barriere verdi di nuovo impianto conseguiranno in tempi brevi caratteristiche di densità e altezza tali da schermare le opere di recinzione perimetrale a ridosso delle quali si posizionano, costituite da muro di confinamento e sovrastante rete, aventi altezza complessiva variabile da un minimo di 2,20 mt ad un massimo di 2,90 mt.

La Ditta, inoltre, prevede che tutte le barriere a verde, sia esistenti che di nuovo impianto, raggiungano in età matura un'altezza variabile da un minimo di 4 metri (sui lati B, C, D, E, F, H) sino a 6 metri (sui lati A, G), tale da poter schermare, inoltre, le barriere di cemento perimetrali e/o di separazione dei rifiuti, anche a seguito del loro adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (Cfr. Modifica n. 5).

In merito alla presunta assenza di potenziali impatti visivi significativi e negativi riferita dalla Ditta si ritiene, tuttavia, di osservare che quelli eventualmente prodotti nel periodo transitorio di accrescimento delle siepi di nuovo impianto sino all'età matura potrebbero essere ulteriormente mitigati se anche le essenze vegetali previste lungo il confine settentrionale, lato B, avessero, come peraltro previsto per gli altri lati perimetrali, un'altezza al momento della loro messa a dimora superiore a quella del corrispondente tratto di muro di protezione idraulica (dovendo, nella fattispecie, risultare superiore a 1,20 mt.).

Vale, infine, autonomamente considerare che, per effetto della parziale ed incompiuta attuazione del comparto edificatorio nei pressi dell'impianto, questo risulta occupare una posizione al momento 'defilata' rispetto agli assi viari principali e ai punti di interesse presenti in zona, con due lati attualmente visibili dalla

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

strada di accesso esistente (dei quali solo uno, il lato B, interessato dall'intervento di nuova piantumazione), perlopiù transitata dai mezzi in arrivo all'impianto.

Si concorda, pertanto, con la Ditta nel ritenere che le nuove barriere a verde possano arrivare ad assolvere alla loro funzione di schermatura visiva nell'arco di qualche anno, in ragione della presenza dell'impianto irriguo automatico atta a garantire le condizioni per il loro attecchimento e rapido accrescimento nonché per le caratteristiche di densità ed altezza che la Ditta prevede conseguiranno in età matura.

In merito alla tempistica di attuazione della presente modifica si ritiene che essa debba essere attuata nell'immediato, trattandosi di ripristino di barriere a verde di schermatura prima esistenti, previa acquisizione degli eventuali nulla-osta e/o autorizzazioni di legge.

Fra questi, vale sin d'ora evidenziare quanto prescritto dal Comune di Pesaro per l'attuazione della modifica relativa al diverso posizionamento della schermatura vegetale sul confine orientale dell'impianto, lato C (Cfr Paragrafo 3, lettera c), pag. 6), nonché la richiesta di tenere in considerazione i principi contenuti nel 'Regolamento Comunale del verde urbano' nell'attività di gestione della vegetazione (Cfr Idem, pag. 5).

In conclusione e per quanto sopra espresso e considerato, fermo restando l'obbligo manutentivo generale delle barriere a verde (di cui alla condizione ambientale lettera r) della Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022), si subordina l'esito della valutazione al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- La piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata nell'immediato, in periodo favorevole all'attecchimento;
- Le essenze di ligustro previste lungo il confine settentrionale, lato B, dovranno avere altezza superiore a 1,20 mt al momento della loro messa a dimora;
- Nei primi 5 anni dalla messa a dimora delle essenze vegetali dovrà esserne garantita l'irrigazione adeguata per l'attecchimento/rapido accrescimento nonchè loro eventuale sostituzione in caso di fallanze e seccagioni;
- Qualora si imponesse la scelta di essenze diverse da quelle a progetto, le caratteristiche di altezza e densità di copertura delle siepi in età matura, nonché al momento dell'impianto, dovranno risultare almeno equivalenti o migliorative.

Modifica n. 5. Le modifiche in esame sono state introdotte dalla Ditta dovendo le barriere, in base alla normativa di prevenzione incendi ora vigente, possedere altezza di almeno un metro superiore a quella dei rispettivi cumuli di rifiuti, qualora esse siano di separazione da/tra rifiuti di tipo combustibile.

Secondo quanto riferito nella Lista di controllo ed illustrato graficamente in dettaglio in Tav. 04/Int, le modifiche proposte in adeguamento normativo riguardano, più in particolare, l'introduzione di nuove barriere per la risuddivisione dell'area di stoccaggio del rifiuto biodegradabile in sei baie nonchè la modifica di altezza/lunghezza di barriere localizzate in posizione centrale all'impianto.

Non sono rese oggetto di modifica le barriere perimetrali, ad eccezione di quella sul lato D che viene lievemente prolungata.

La creazione di un numero di baie superiore a quello dello stato attuale di riferimento, nell'area del rifiuto biodegrabile comporterà la riduzione dell'area di deposito disponibile (da 430 mq a 370 mq) con

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

conseguente riduzione del massimo quantitativo puntuale di stoccaggio (da 1032 tonn a 880 tonn), mentre il quantitativo massimo annuo di stoccaggio rimarrà invariato (Cfr Tabella rifiuti, Allegato 4).

Rimarranno, inoltre, invariate le caratteristiche di altezza e capacità di stoccaggio massime degli altri rifiuti, siano essi in cumuli in formato sciolto che in balle (Cfr Tabella rifiuti, Allegato 4 PG n. 4194/2025).

La Ditta considera la modifica "*migliorativa dal punto di vista ambientale in quanto consente di mettere in opera strutture idonee ad evitare la propagazione di un incendio all'interno dell'impianto e contestualmente non comporta un peggioramento dell'impatto visivo vista la potenzialità di crescita ed estensione della schermatura in alloro presente e futura*".

In relazione alla modifica in esame, ARPAM non formula particolari osservazioni né in merito al posizionamento delle barriere, né in merito alla modifica proposta per le condizioni di messa in riserva dei rifiuti biodegradabili.

Considerato quanto sopra, e anche a seguito di autonoma valutazione, si concorda con la Ditta nel ritenere che la modifica in esame non comporti impatti visivi significativamente diversi e negativi rispetto a quanto valutato nel 2022, in ragione sia della scarsa visibilità dall'esterno delle barriere in cemento localizzate in posizione centrale dell'area di impianto sia delle misure adottate e previste per la mitigazione visiva di quelle potenzialmente visibili dall'esterno.

Modifica n 6. La Ditta intende rinunciare al recupero di alcuni rifiuti di metalli non ferrosi individuati dai codici EER 02.01.10, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 19.10.02, mantenendo inalterate per i restanti codici autorizzati (EER 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 16.01.18, 16.01.22, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.07, 19.12.03, 20.01.40, 17.04.11) le operazioni di recupero R13, R12, R4, l'area di deposito, il quantitativo massimo puntuale e la quantità di trattamento annuale.

In merito alla modifica in esame ARPAM non formula osservazioni.

Considerato quanto sopra, si concorda con la Ditta nel ritenere che la modifica non comporti impatti ambientali significativamente diversi e negativi rispetto a quanto valutato nel 2022.

Modifica n. 7.

La Ditta intende associare l'attività di recupero R3 al codice rifiuto EER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti), già presente in autorizzazione associato alle operazioni di recupero R13 e R12, ed inserire il codice 19.12.01 tra quelli da recuperare per la classe merceologica costituita da rifiuti in carta e cartone, al fine di ottenere rifiuti selezionati caratterizzati da codice EER 19.12.xx.

Fra questi, la Ditta intende destinare al recupero R3 solo il rifiuto EER 19.12.01 (carta e cartone), per ottenere End of Waste (carta e cartone che hanno cessato la qualifica di rifiuto) all'interno dell'impianto, anziché inviarlo a recupero presso impianti terzi.

A tale scopo la Ditta individua un'area di transito provvisorio a rapida rotazione in cui posizionare i rifiuti in carta e cartone selezionati dal rifiuto in ingresso 15.01.06 prima di essere avviati a recupero, con lieve modifica al layout dell'impianto (Cfr Tav. 03/Iint, PG n. 13548 del 08/04/2025), che sarà segnalata da apposita cartellonistica e delimitata da barriere mobili costituite da paletti con nastri retrattili.

La Ditta specifica che la modifica proposta non configura introduzione di nuova attività di recupero R3, trattandosi di attività, già svolta dall'impianto in esercizio, che non andrà a variare i cicli di recupero e/o ad

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

aumentare i quantitativi in stoccaggio puntuale e la potenzialità annuale di trattamento di carta e cartone valutati nel progetto escluso da VIA con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022.

Inoltre, la Ditta valuta la modifica migliorativa in quanto l'ampliamento dell'attività di recupero del rifiuto CER 15.01.06 renderebbe completo il ciclo di lavoro interno all'impianto finalizzato alla produzione di carta e cartone recuperato, senza impatti sull'ambiente.

In merito all'inserimento del codice 19.12.01, Arpam osserva favorevolmente, da un lato, che il rifiuto è ammesso dal D.M. 188/2020 e, dall'altro, che il proponente non prevede aumenti dei quantitativi già valutati.

Arpam si esprime, infine, in via definitiva con assenza di rilievi nel complesso della presente modifica, sulla base delle informazioni aggiuntive sulla filiera di recupero del codice EER 15.01.06, fornite dalla Ditta a riscontro di specifica richiesta di chiarimenti da parte dell'Ente in fase istruttoria.

Considerato quanto riferito dalla Ditta nonché il contributo tecnico di Arpam, si concorda nel ritenere che la modifica in esame non comporti impatti ambientali significativamente diversi e negativi rispetto a quanto già valutato.

Modifica n. 8.

Il proponente richiede l'inserimento dell'attività R12 per il codice EER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde), specificando che l'attività di selezione e cernita erano già previste nel progetto valutato.

In fase istruttoria, a riscontro di quanto osservato e richiesto da Arpam nel contributo interlocutorio, la Ditta specifica che l'area utilizzata per il deposito dei rifiuti selezionati derivanti dalla cernita sarà quella identificata con il n. 12 nell'elaborato planimetrico di cui alla Tav. 03_Planimetria impianto di recupero, chiarendone, inoltre, la destinazione d'uso a stoccaggio ora dei rifiuti in ingresso ora di quelli selezionati, a seconda dei conferimenti e della disponibilità di baie libere.

Ogni baia verrà dotata di apposita cartellonistica con indicazione del codice EER e dello 'stato' (in ingresso-selezionato) del rifiuto ivi stoccato.

In relazione alla presunta inadeguatezza delle dimensioni dell'area destinata all'alloggiamento dei due trituratori (TS.1 e TR.2), osservata da Arpam nel medesimo contributo, la Ditta evidenzia che si tratta di attrezzature di tipo mobile che potranno essere spostate secondo necessità, in rapporto alle diverse esigenze di spazio di manovra e per garantire adeguate condizioni di lavoro in sicurezza per gli addetti.

Sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dalla Ditta in fase istruttoria, Arpam si esprime in via definitiva con assenza di rilievi sulla modifica in esame.

Considerato quanto riferito dalla Ditta nonché il contributo tecnico di Arpam, si concorda nel ritenere che la modifica in esame non comporti impatti ambientali significativamente diversi e negativi rispetto a quanto già valutato nel 2022.

Per quanto sopra espresso e valutato nel dettaglio di ciascuna variazione progettuale, in considerazione dei contributi acquisiti a supporto tecnico scientifico dell'istruttoria e delle osservazioni espresse dagli Enti coinvolti nel procedimento sulle matrici Acque, Rumore, Rifiuti/Suolo, si ritiene che per il complesso delle modifiche prese in esame –risultando invariate le quantità annuali di rifiuti stoccati e/o trattati e non

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

copia informatica per consultazione

implicando incrementi dei flussi di traffico da/per l'impianto potenzialmente incidenti anche sulla matrice Aria- possano valere le valutazioni già formulate con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022.

Si ritiene, tuttavia, di subordinare l'esito della Valutazione preliminare al rispetto delle condizioni ambientali formulate per la Modifica n. 1, in relazione alla matrice Rumore, e per la Modifica n. 4, in relazione alla matrice Impatto visivo.

In merito alla tempistica per l'attuazione delle variazioni progettuali esaminate si osserva che, configurandosi in modifica non all'impianto attualmente in esercizio bensì al progetto di variante escluso da VIA nel 2022, esse potranno essere attuate solo una volta concluso l'iter autorizzativo art 208 attualmente incardinato presso questo stesso Ente, ad eccezione della Modifica n. 4 relativa agli interventi di ripristino delle barriere verdi di mitigazione dell'impianto, attuabile sin d'ora previa acquisizione degli eventuali nulla-osta e/o autorizzazioni di legge.

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tenuto conto dei contributi a supporto tecnico-scientifico acquisiti da ARPAM e AST nonché del parere del Comune di Pesaro, visto quanto già stabilito da questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022 in sede di esclusione del progetto di variante sostanziale dalla procedura di VIA nonché quanto valutato ed espresso al precedente Paragrafo 4, si ritiene che le modifiche prese in esame non comportino impatti ambientali significativamente diversi e negativi rispetto a quanto già valutato nella precedente Verifica di assoggettabilità a VIA, o comunque tali da rendere necessaria una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, purché vengano rispettate sia le condizioni ambientali stabilite nel suddetto provvedimento sia le condizioni ambientali che verranno impartite alla Ditta nel provvedimento conclusivo del presente procedimento.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si propone di escludere l'attivazione di nuova procedura di assoggettabilità a VIA purché vengano osservate le condizioni ambientali già stabilite con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022 e vengano osservate le seguenti condizioni ambientali:

1. l'edificio abitativo dovrà essere mantenuto libero da persone e non potrà essere utilizzato sino all'approvazione delle procedure comunali che ne consentano l'uso ad uffici a servizio dell'impianto. In caso di previsione di suo utilizzo/locazione/alienazione, la Ditta dovrà preliminarmente trasmettere alla Provincia nuova valutazione previsionale di impatto acustico che lo annoveri fra i recettori dell'attività dell'impianto per consentire l'adozione delle eventuali procedure ambientali e misure di mitigazione acustica che si rendessero necessarie;
2. La piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata nell'immediato, in periodo favorevole all'attecchimento;
3. Le essenze di ligustro previste lungo il confine settentrionale, lato B, dovranno avere altezza superiore a 1,20 mt al momento della loro messa a dimora;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

4. Nei primi 5 anni dalla messa a dimora delle essenze vegetali dovrà esserne garantita l'irrigazione adeguata per l'attecchimento/rapido accrescimento nonchè loro eventuale sostituzione in caso di fallanze e seccagioni;
5. Qualora si imponesse la scelta di essenze diverse da quelle a progetto, le caratteristiche di altezza e densità di copertura delle siepi in età matura, nonché al momento dell'impianto, dovranno risultare almeno equivalenti o migliorative.

Le condizioni ambientali impartite alla Ditta nell'ambito della presente Valutazione andranno ad integrare quelle già prescritte con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2022, ad eccezione della c..a. lettera q), che viene di fatto superata per effetto della Modifica n. 1.

Per le condizioni ambientali di cui ai punti nn. 2-3-4-5 si propone l'attivazione delle procedure di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 entro:

a) 30 giorni dal termine delle piantumazioni;
b) 2 anni dal termine delle piantumazioni;
c) 5 anni dal termine delle piantumazioni.

ponendo in capo alla Ditta i previ adempimenti, vale a dire, di comunicare tempestivamente la data di inizio e fine dei lavori di piantumazione.

Dall'ambito della valutazione rimane esclusa la modifica relativa alla realizzazione dell'opera di protezione idraulica, già intervenuta. Essa è stata introdotta dalla Ditta sotto la propria responsabilità avvalendosi della facoltà di cui al punto 2.3 delle Linee Guida regionali D.G.R. n. 36/2024, avendo ritenuto di poter escludere impatti negativi e significativi sull'ambiente.

La valutazione preliminare viene resa per quanto di competenza in relazione all'eventuale sussistenza di effetti sull'ambiente delle modifiche progettuali prese in esame, facendo comunque salvi il rispetto di norme regolamentari e/o di legge nonché l'acquisizione di nulla-osta e/o provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la loro realizzazione.

Fra questi, vale sin d'ora evidenziare quanto prescritto dal Comune di Pesaro per l'attuazione della modifica relativa al diverso posizionamento della schermatura vegetale sul confine orientale dell'impianto, lato C (Cfr Paragrafo 3, lettera c), pag. 6), nonché la richiesta di tenere in considerazione i principi contenuti nel 'Regolamento Comunale del verde urbano' nell'attività di gestione della vegetazione (Cfr Idem, pag. 5).

Le variazioni progettuali oggetto di valutazione preliminare, configurandosi in modifica al progetto escluso da VIA nel 2022 reso oggetto di procedura art. 208 attualmente incardinata presso questo stesso Ente, potranno essere attuate solo una volta concluso l'iter autorizzativo, ad eccezione della Mod. n. 4 che dovrà essere attuata nell'immediato previa acquisizione degli eventuali nulla-osta e/o autorizzazioni di legge.

La documentazione progettuale valutata e le Condizioni ambientali costituiscono elementi vincolanti per la Ditta, la quale sarà tenuta ad osservarli in fase di esecuzione.

Eventuali modifiche a quanto valutato dovranno essere trattate come indicato al paragrafo 2.3 delle Linee Guida approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 36/2024.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Si evidenzia, infine, che il Responsabile del Procedimento, Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2, e l'Istruttore tecnico, Arch. Daniela Tornati, Funzionario Area tecnica, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'istruttore tecnico
Arch, Tornati Daniela

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

Il Responsabile del Procedimento
Titolare della E.Q.
"Pianificazione Territoriale - V.I.A.-
Beni Paesistico Ambientali"
Arch. Carmen Storoni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
CARMEN STORONI il 23/04/2025 12:19:44
DANIELA TORNATI il 23/04/2025 11:52:35
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 15785 / 2025 del 23/04/2025

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 517 DEL 24/04/2025

OGGETTO: DITTA CARTFER SRL - MODIFICHE A 'PROGETTO DI MODIFICA A CENTRO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 10 TONN/GIORNO", SITO IN VIA FORNACE VECCHIA S.N., COMUNE DI PESARO.
VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D. LGS. N.152/06 E SS.MM.II., NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1132/2022.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 24/04/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione